



Data **16 FEB 2022** Protocollo N° **74886** Class: **H.420.01.1** Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Chiarimenti sulle modalità di applicazione della Linee guida regionali per la redazione degli studi di Microzonazione Sismica nel territorio regionale

Alle Amministrazioni comunali del Veneto
inserite nell'allegato B della DGR 1381/2021

e p.c. Agli Uffici Regionali del Genio Civile
LORO SEDI

Con DGR 1572/2013 sono state approvate le linee guida regionali per la redazione degli studi di Microzonazione Sismica nel territorio regionale. Il provvedimento risulta disciplinato da un Allegato A "Linee guida per l'esecuzione di studi di microzonazione sismica" e da un Allegato B "Elenco dei Comuni del Veneto a cui applicare le Linee Guida per gli studi di microzonazione sismica", che comprende i Comuni inseriti in zona sismica 1 e 2, alla data del 2013, e quelli per cui il territorio è in tutto o in parte caratterizzato da valori di accelerazione sismica massima al suolo superiori a 0,175 g di cui all'O.P.C.M. 3519/2006.

Con successiva DGR 899/2019 e relativo Allegato A (Studi Microzonazione Sismica - Direttive per l'applicazione dei livelli di approfondimento) sono stati forniti ulteriori chiarimenti e precisazioni in ordine all'applicazione dei livelli di approfondimento degli studi di microzonazione sismica in relazione alla tipologia di strumento urbanistico sul quale si deve operare.

La metodologia individuata dalle linee guide regionali, in coerenza con gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" nazionali, prevede per gli studi sismici tre livelli di approfondimento con grado di dettaglio in ordine crescente:

- Il 1° Livello si applica in sede di P.A.T. e consente di delineare gli scenari della pericolosità sismica ed identifica le parti del territorio comunale suscettibili di effetti sismici locali, quali amplificazione del moto sismico, cedimenti, instabilità dei versanti, liquefazione, rottura del terreno, ecc. Gli studi di 1° Livello sono realizzati, o per l'intero territorio comunale o almeno per le parti interessate dall'urbanizzazione consolidata e da quella prevista in trasformazione.
- Il 2° Livello si applica in sede di redazione di studi per gli strumenti urbanistici che individuano e disciplinano gli interventi sul territorio (strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi) in tutte le parti del territorio suscettibili di amplificazione sismica, come individuate nel 1° Livello, in cui si prevedono trasformazioni urbanistico-edilizie e incremento dei carichi urbanistici/insediativi. Il 2° Livello deve essere applicato anche a tutti gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di edificazione

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo e della Costa
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesa suolo@regione.veneto.it*



diffusa, nelle zone a servizi di interesse intercomunale e in quelle oggetto di accordi di programma con previsioni insediative o infrastrutturali.

- Il 3° Livello si applica in concomitanza con il 2° Livello nelle aree caratterizzate da potenziali effetti di instabilità (di versante, per cedimento/liquefazione, per presenza di faglie attive e capaci) e quando le procedure semplificate per la stima dell'amplificazione sismica utilizzate nel 2° Livello (fattori di amplificazione derivati dagli abachi) si dimostrano inadeguate per l'applicazione delle norme tecniche di cui al D.M. 17/1/2018.

Inoltre, il 3° Livello (fattori di amplificazione o spettri di risposta sismica calcolati con simulazioni numeriche) si applica sempre nel caso di opere di rilevante interesse pubblico (infrastrutture viarie, infrastrutture di servizio, edifici strategici, strutture di emergenza, edifici rilevanti, attività produttive a rischio di incidente rilevante, beni culturali di particolare rilevanza).

A seguito della necessità di adeguare e uniformare le zone sismiche della Regione del Veneto alla Mappa di Pericolosità Sismica di riferimento nazionale (O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006), creata sulla base delle accelerazioni locali massime attese al suolo, nonché di disciplinare e coordinare il controllo della pianificazione e dell'attività edificatoria, con D.G.R. n. 244 del 09 marzo 2021 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto come riportato nella sottostante tabella:

ZONA	accelerazione sismica massima attesa a_{max}
1	$a_{max} > 0,250g$
2	$0,150 < a_{max} < 0,250g$
3	$a_{max} < 0,150g$

In base alla nuova classificazione è emerso che n. 148 Comuni assegnati alla zona 2, presentando accelerazione compresa tra 0,150g e 0,175g, non rientravano nell'Allegato B "Elenco dei Comuni del Veneto a cui applicare le Linee Guida per gli studi di microzonazione sismica" della DGR 1572/2013, e quindi non erano vincolati alle disposizioni del citato provvedimento.

Pertanto, con DGR 1381/2021, si è ritenuto opportuno confermare le disposizioni della D.G.R. n. 1572/2013 e successiva DGR 899/2019, chiedendone l'applicazione all'elenco aggiornato dei Comuni inseriti nelle zone sismiche 1 e 2.

I medesimi Comuni (vedi Allegato B della DGR 1381/2021) sono, inoltre, assoggettati alle disposizioni dell'art. 89 "Parere sugli strumenti urbanistici" Sezione I "Norme per le costruzioni in zone sismiche" del D.P.R. 380/2001. Disposizioni che vincolano le Amministrazioni a richiedere il parere del competente Ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, prima della relativa adozione, nonché sulle lottizzazioni convenzionate, prima della relativa approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Considerato che gli studi di microzonazione sismica previsti dalla D.G.R. n. 1572/2013 rispondono anche alle verifiche richieste dall'art. 89 del D.P.R. 380/2001, il parere rilasciato prima dell'adozione dello strumento urbanistico dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, sentita la Direzione Regionale competente in materia di geologia, assolve alle disposizioni previste da entrambe le normative sopra citate.

Si sottolinea come la DGR 1381/2021 metta in risalto l'importanza della predisposizione degli studi di Microzonazione Sismica (MS) di 1°, 2° ed eventuale 3° livello, estesi all'intero territorio comunale (vedi DGR 899/2019), durante la fase iniziale di pianificazione. Questo sia per motivi legati alla conoscenza delle



problematiche geologico-sismiche e quindi alla prevenzione, sia per questioni di economia e praticità sollevando, così, i Comuni dalla predisposizione di ulteriori studi di MS per successive singole varianti o piani di lottizzazione.

Pertanto sulla base di quanto disposto con DGR 1381/2021 i Comuni dell'Allegato B risultano vincolati alla realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica (1°, 2° ed eventuale 3° livello) estesi a tutte le parti di interesse urbanistico del territorio comunale (come definito dalla D.G.R. 899/2019), nella fase di redazione dei primi strumenti urbanistici generali (PAT e PI) o prime loro varianti.

Ai comuni dell'Allegato B è consentito redigere studi di microzonazione sismica puntuali, ad integrazione di quelli già esistenti (1°, 2° e 3° livello) e già estesi a tutto il territorio comunale (come definito dalla D.G.R. 899/2019), solo nel caso di redazione di varianti al PAT e PI che prevedano inserimento di nuove aree all'origine non programmate.

Si evidenzia che singole varianti o piani di lottizzazione di comuni già dotati di studi di Microzonazione Sismica (1°, 2° ed eventuale 3° livello) estesi a tutto il territorio comunale (vedi D.G.R. 899/2019), dovranno comunque essere assoggettati, prima dell'adozione, al parere di compatibilità sismica del Genio Civile competente per territorio. In tali situazioni le pratiche urbanistiche dovranno essere corredate da una attestazione, redatta da tecnico abilitato, che certifichi l'effettiva esistenza degli studi sismici come richiesto dalla DGR 1381/2021. L'attestazione dovrà essere dotata di adeguati estratti delle cartografie degli studi di Microzonazione Sismica (1°, 2° ed eventuale 3° livello) con indicate le ubicazioni dei siti oggetto di variante. L'assenza di tale attestazione o comunque di studi di microzonazione sismica estesi a tutto il territorio comunale comporta l'impossibilità di esprimersi compiutamente sulla compatibilità sismica della variante richiesta.

In tale contesto si sottolinea che per norma nazionale il parere richiesto ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 deve essere rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale, in caso di mancato riscontro entro tale termine il parere deve intendersi reso in senso negativo, fatta comunque salva la facoltà, chiarita con D.G.R. n. 1381/2021, di rilasciare il parere anche successivamente alla scadenza del termine indicato.

In conclusione si ritiene opportuno evidenziare che il parere ai sensi della D.G.R. n. 1572/2013 e dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001, riguardando aspetti di tutela della pubblica incolumità, è da intendersi obbligatorio e vincolante e, come indicato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2018), non può essere rilasciato da soggetto diverso dalla Regione. Potranno pertanto essere valutate varianti degli strumenti urbanistici per nuove aree non programmate solo nel caso di Amministrazioni che dispongano degli elementi necessari per l'espressione del parere di compatibilità sismica, ossia che hanno già elaborato studi di Microzonazione Sismica (1°, 2° ed eventuale 3° livello), estesi all'intero territorio comunale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
dott. ing. Fabio GALIAZZO

Responsabile del Procedimento: dott. ing. Fabio Galiazzo.

U.O. Servizio geologico e attività estrattive: Direttore dott. geol. Giulio Fattoreto
Responsabile dell'istruttoria - P.O. Pianificazione Geologica e Territorio: dott.ssa Anna Galuppo
Istruttore/collaboratore: dott.ssa Anna Galuppo

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo e della Costa
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesa suolo@regione.veneto.it